

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2864

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CÈ, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON

Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile

Presentata il 13 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge si pone l'obiettivo di introdurre alcune modifiche nella legislazione italiana in materia di pedofilia e pornografia minorile, vista la crescita continua di questa gravissima forma di devianza sessuale, che rappresenta un male diffuso di cui un numero sempre più elevato di minori è vittima. Ogni giorno, nel mondo, sempre più bambini sono vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuali, al punto che è evidente la necessità di un'azione sempre più incisiva concertata a livello nazionale ed internazionale per contrastare tale fenomeno e fare in modo che ogni bambino veda riconosciuto il suo diritto ad essere

tutelato da tutte le forme di abuso sessuale. L'utilizzazione e lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresentano una forma di coercizione e di violenza paragonabile ad una vera e propria schiavitù, legata sempre più frequentemente anche a forme di criminalità organizzata che perseguono l'obiettivo di facili ed ingenti profitti, operando su scala non solo nazionale ma anche internazionale. Oltre a questo si aggiunge il fatto che nuove opportunità di sfruttamento e nuovi problemi derivano anche dai moderni strumenti di comunicazione, incluse le più avanzate tecnologie informatiche, usate come uno strumento criminale privilegiato

specialmente per la produzione e la diffusione di materiale pornografico, in particolare per quello di contenuto pedofilo. Per quanto riguarda il turismo sessuale, il fenomeno è stato in forte crescita negli ultimi dieci anni ma va riconosciuto che, a partire dalla entrata in vigore della legge n. 269 del 1998, si è realizzata una significativa campagna informativa per sensibilizzare gli operatori del turismo all'assunzione di responsabilità circa questo gravissimo fenomeno.

Passando ad esaminare nel dettaglio il testo dell'articolato della presente proposta di legge, all'articolo 1 sono enunciate le finalità del provvedimento, consistenti nel dettare misure necessarie per dare attuazione ai protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46. L'articolo 2, al fine di evitare un indiscriminato coinvolgimento dei minori nella visione di materiale pornografico nelle edicole e negli esercizi sperimentali di vendita, prevede il divieto di esporre al pubblico quotidiani e periodici con copertine pornografiche, stabilendo così implicitamente il dovere dell'esercente a vigilare affinché questo non avvenga, pena la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a due mesi. L'articolo 3 vieta non solo la trasmissione di programmi televisivi in tutto o in parte a carattere pornografico, ma anche la diffusione di immagini a soli fini informativi che possano, tuttavia, avere attinenza con la pedofilia (si ricordino a questo proposito le immagini scioccanti trasmesse dai telegiornali serali del 27 settembre 2000). L'articolo 4 punisce anche chi partecipa ad iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, mentre oggi la punibilità è limitata soltanto agli organizzatori del turismo sessuale. L'articolo 5 modifica gli articoli 600-*bis* e 600-*ter*

del codice penale al fine di renderne più chiaro il dettato normativo. In riferimento al primo articolo, si è scelto di non limitare alle utilità « economiche » i vantaggi che possono essere promessi per l'adescamento dei minori, mentre nel secondo articolo si recepiscono le indicazioni della nota sentenza della Cassazione (Sezioni unite sentenza n. 13 del 2000), che ha sancito come la norma incriminatrice — nella sua attuale formulazione — richiede uno sfruttamento del minore per fini di lucro o comunque una ragione economica, non sempre sussistente. La modifica proposta sostituisce quindi la terminologia, richiedendosi la semplice utilizzazione del minore ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile. L'articolo 6 introduce il reato di pedofilia telematica come ipotesi distinta rispetto alla pornografia minorile diffusa per via telematica, mentre l'articolo 7 punisce coloro che costruiscono, vendono, cedono o mettono a disposizione apparecchi contenenti videogiochi con soggetti pornografici, dal momento che le sale di videogiochi sono frequentate soprattutto da minori. Il precetto penale riguarda anche chi realizza programmi del genere da installare nei *personal computer*. L'articolo 8 ridefinisce il reato di corruzione di minorenni, oggi riferito solo al compimento di atti sessuali in presenza di minori, punendo chiunque mostri materiale pornografico al fine di indurre una persona minore di anni quattordici a compiere atti sessuali. L'articolo 9 estende ai reati di pedofilia informatica e diffusione di videogiochi a sfondo sessuale le disposizioni che tutelano le generalità e l'immagine del minore. L'articolo 10 prevede l'obbligo di conservare i *file* di accesso al sito per i responsabili dei motori di telecomunicazioni, ai fini delle eventuali esigenze investigative. Viene altresì previsto l'obbligo di denuncia a carico di quanti vengano a conoscenza di fatti integranti i reati previsti dalla legge n. 269 del 1998.

All'articolo 11 è prevista l'applicazione delle disposizioni particolari in materia di attività di contrasto, previste dall'articolo

14 della legge n. 269 del 1998, con riferimento ai compiti della polizia giudiziaria e della polizia delle telecomunicazioni, nonché ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria. All'articolo 12, in considerazione del particolare allarme sociale dei reati in oggetto, per lo svolgimento delle relative indagini vengono consentite tutte le forme di intercettazione, al di là delle pene edittali previste. All'articolo 13, è estesa l'applicazione di alcune disposizioni processuali del codice di procedura penale, introdotte dall'articolo 13 della legge n. 269 del 1998 riguardanti: le attribuzioni del tribunale in composizione collegiale; i casi particolari in cui la prova testimoniale è ammessa solo se ritenuta assolutamente necessaria dal giudice; l'incidente probatorio per l'assunzione di testimonianza di minori; le modalità di svolgimento dell'incidente probatorio coinvolgente minori; i dibattimenti a porte chiuse; l'esame del minore vittima del reato

mediante l'uso di un vetro specchio unitamente all'impianto citofonico. Per rafforzare le sanzioni penali oggi previste e garantirne una sicura applicazione l'articolo 14 stabilisce la non applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 81 del codice penale (concorso formale e reato continuato) e delle disposizioni di cui agli articoli 438 e 444 del medesimo codice (giudizio abbreviato e patteggiamento), che oggi comportano sempre una diminuzione di pena. Inoltre, all'articolo 15, sono raddoppiati i termini per la prescrizione dei reati e delle pene. Infine, all'articolo 16, si stabilisce l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza, nonché la non applicabilità dei benefici premiali della « legge Gozzini » (legge n. 354 del 1975) nei riguardi dei condannati per i reati in oggetto. Per tutte le ragioni esposte auspichiamo una rapida approvazione della legge che sottoponiamo al Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta misure urgenti necessarie per contrastare il fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile, al fine di dare piena attuazione ai protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000, resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46.

2. Ai fini della presente legge si intende per « pornografia minorile » la pornografia rappresentante bambini, ovvero qualsiasi rappresentazione, effettuata con ogni mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate, ovvero qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

3. In particolare, la presente legge persegue lo scopo di prevenire e di reprimere la produzione, la distribuzione, la diffusione, l'importazione, l'esportazione, la cessione, la vendita o la detenzione di materiale pornografico rappresentante bambini, come definito dal comma 2.

4. La presente legge persegue altresì la finalità di limitare al massimo la possibilità di diffusione presso i minori di materiale pornografico.

5. Le disposizioni contenute nella presente legge perseguono, altresì, le finalità stabilite dalle leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269.

ART. 2.

(Divieto di esposizione di materiale pornografico).

1. I titolari degli esercizi delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici, di cui

all'articolo 1, comma 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108, ed i titolari degli esercizi di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono tenuti a non esporre al pubblico quotidiani e periodici le cui copertine contengano immagini pornografiche.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il sindaco del comune competente per territorio sospende l'attività di vendita esercitata dai soggetti responsabili per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni.

ART. 3.

(Divieto di trasmissioni a carattere pornografico).

1. All'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. È vietata la trasmissione di programmi in tutto o in parte a carattere pornografico. È altresì vietata la diffusione, anche se per finalità informative, di immagini di minori che possano in qualsiasi modo essere riconducibili alla pedofilia »;

b) al comma 10 le parole: « o pornografiche » sono soppresse.

2. All'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui ai commi da 8 a 15 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 8 e 9 e da 10 a 15 »;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui al

comma 9-*bis* dell'articolo 15 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 mila euro a 500 mila euro oppure la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione da sei a dodici mesi. Tali sanzioni sono applicate nella misura massima prevista in caso di violazione del divieto di cui al secondo periodo del citato comma 9-*bis* »;

c) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, lettera *a-bis*), »;

d) al comma 13, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) di inosservanza del divieto di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 15; ».

ART. 4.

(Reato di partecipazione ad iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 600-*quinquies* del codice penale, è aggiunto il seguente:

« È altresì punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20 mila a 200 mila euro chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma ».

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale).

1. Al secondo comma dell'articolo 600-*bis* del codice penale, la parola: « economica » è soppressa.

2. Al primo comma dell'articolo 600-*ter* del codice penale, le parole: « Chiunque sfrutta minori » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque utilizza minori ».

ART. 6.

(Reato di pedofilia telematica).

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 600-*quater*. 1 — *(Pedofilia telematica)*. — Chiunque diffonda immagini di minori mediante l'utilizzazione di siti telematici, al fine della diffusione della pedofilia e dello sfruttamento minorile, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 20 mila euro a 200 mila euro ».

ART. 7.

(Reato di diffusione di videogiochi con soggetti pornografici).

1. Dopo l'articolo 600-*quater*.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 600-*quater*. 2 — *(Videogiochi pornografici)*. — Chiunque costruisce, vende, cede o mette a disposizione apparecchi contenenti videogiochi con soggetti pornografici è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20 mila euro a 200 mila euro.

Alla stessa pena soggiace chi realizza, vende, cede o mette a disposizione programmi per *personal computer* contenenti videogiochi con soggetti pornografici ».

ART. 8.

(Corruzione di minorenni semplice ed aggravata).

1. L'articolo 609-*quinqüies* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-*quinqüies* — *(Corruzione di minorenni)*. — Chiunque mostra pubblicazioni, videocassette o altro materiale por-

nografico al fine di indurre una persona minore di anni quattordici a compiere atti sessuali, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

È punito con la reclusione da un anno a sei anni chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere ».

ART. 9.

(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore).

1. All'articolo 734-*bis* del codice penale, dopo le parole: « 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 600-*quater*.1, 600-*quater*.2, ».

ART. 10.

(Obblighi di conservazione e di denuncia).

1. Per esigenze investigative i responsabili dei motori di telecomunicazioni sono obbligati a conservare i *file* di accesso al sito per almeno cinque anni.

2. I responsabili dei motori di telecomunicazioni sono altresì obbligati a comunicare all'autorità giudiziaria eventuali fatti di reato relativi alle fattispecie individuate dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti responsabili sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno o con la multa da 20 mila euro a 50 mila euro.

ART. 11.

(Attività di contrasto).

1. Le disposizioni in materia di attività di contrasto, previste dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano, ove possibile, alle fattispecie di reato individuate dalla presente legge.

ART. 12.

(Intercettazioni).

1. La lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *f-bis*) delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli articoli 609-*quater* e 609-*quinquies* del medesimo codice ».

ART. 13.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis*, dopo le parole: « 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 600-*quater*.1, 600-*quater*.2, »;

b) all'articolo 392, comma 1-*bis*, dopo le parole: « 600-*ter*, » sono inserite le seguenti: « 600-*quater*.1, 600-*quater*.2, »;

c) all'articolo 398, comma 5-*bis*, dopo le parole: « 600-*ter*, » sono inserite le seguenti: « 600-*quater*.1, 600-*quater*.2, »;

d) all'articolo 472, comma 3-*bis*, dopo le parole: « 600-*ter*, » sono inserite le seguenti: « 600-*quater*.1, 600-*quater*.2, »;

e) all'articolo 498, comma 4-*ter*, dopo le parole: « 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 600-*quater*.1, 600-*quater*.2, ».

ART. 14.

(Determinazione delle pene).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del codice penale, concernenti il concorso formale di reati e il reato continuato, non trovano applicazione nei confronti degli imputati di uno dei reati previsti dagli

articoli da 600-*bis* a 600-*septies* del medesimo codice, e dalla presente legge, nonché dagli articoli 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale, come modificato dalla presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale non si applicano nei confronti degli imputati di uno dei reati indicati dal comma 1 del presente articolo.

ART. 15.

(Prescrizione dei reati e delle pene).

1. I termini previsti dagli articoli 157 e 172 del codice penale, per la prescrizione rispettivamente del reato e della pena, sono raddoppiati con riferimento ai reati di cui agli articoli da 600-*bis* a 600-*septies* del codice penale, e alla presente legge, nonché di cui agli articoli 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale, come modificato dalla presente legge.

ART. 16.

(Misure coercitive e detentive).

1. A coloro i quali sono colti in flagranza di uno dei reati previsti dagli articoli da 600-*bis* a 600-*septies* del codice penale, e dalla presente legge, nonché dagli articoli 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale, come modificato dalla presente legge, si applica l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale.

2. A coloro i quali sono stati condannati per uno dei reati indicati dal comma 1 del presente articolo non possono essere concessi i permessi premio, l'assegnazione al lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0029860